

SCHEMA TECNICA

SISTEMI DI MISURA 2G: ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATI NEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

248/2017/R/EEL (*)

Con la delibera 248/2017/R/EEL l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce interventi volti alla gestione dei dati di misura riconducibili ai sistemi *smart metering* 2G nell'ambito del Sistema informativo integrato (SII), per la successiva ottimizzazione dei processi commerciali e di sistema.

In particolare, la delibera prevede che, nel rispetto delle tempistiche definite dalla delibera 87/2016/R/eel, pari a 24 ore dalla data cui le misure fanno riferimento (tale termine è transitoriamente posto pari a 30 ore per i primi 12 mesi), il soggetto responsabile della misura rilevi e validi quotidianamente i dati di misura con granularità quartioraria e li metta a disposizione del SII con frequenza giornaliera e che il SII li metta a disposizione degli utenti del trasporto con riferimento ai punti di prelievo inclusi nel relativo contratto. A tal fine viene aggiornato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME), introducendo la definizione di misuratore 2G (quale misuratore conforme alle specifiche funzionali della delibera 87/2016/R/EEL) e vengono introdotti specifici obblighi di rilevazione delle misure e modalità di messa a disposizione dei dati.

Viene, quindi, dato mandato al Gestore del SII di definire, entro 30 giorni, le procedure applicative funzionali all'implementazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura 2G agli utenti del trasporto.

La delibera prevede, inoltre:

- ✓ le modalità di aggiornamento dei dati tecnici nel Registro Centrale Ufficiale RCU a seguito di sostituzione del misuratore, indicando la ragione della sostituzione (ovvero se rientra in un piano di sostituzione massiva oppure se sia stato installato per ragioni differenti) e la prevista data di messa a regime del misuratore stesso;
- ✓ la definizione di un nuovo flusso di notifica dal SII verso gli utenti del trasporto, il cui contenuto informativo risulti coerente con quanto già trasmesso dall'impresa distributrice verso il SII, secondo un processo che il Gestore del SII deve definire entro 30 giorni.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.